




Comune di Soragna

# P.U.G.

Piano Urbanistico Generale



## VINCOLI



## TV.Sc

### Scheda dei Vincoli

#### Sindaco e Assessore all'Urbanistica

Arch. Marco Taccagni

#### Ufficio di Piano

Geol. Elisa Pisaroni  
(Responsabile del procedimento)  
Arch. Mattia Marezza  
(Garante della comunicazione e  
della partecipazione)  
Dott.ssa Michela Onesti  
(Funzionario amministrativo)

#### Progettista incaricato

Arch. Luca Pagliettini

#### Consulenze e apporti specialistici

Arch. Raffaella Gambino (Analisi ambientali e Valsat)  
Engeo srl (Geologia e sismica)  
Dott.ssa Arch. Marta De Leo (Analisi sistemi urbani)  
Dott.ssa Urb. Daniela Olzi (Analisi demografiche  
e socio-economiche)  
Sistema srls (Elaborazioni grafiche e testuali)



Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 24/2017, la Scheda dei vincoli "riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva".

Così come evidenziato nelle Tavole dei Vincoli (TVa,b,c,d,e,f) in scala 1:5.000, elaborati costitutivi del PUG, i vincoli sono organizzati per "temi" (Natura e Paesaggio, Storia e Archeologia, Sicurezza Ambientale e del Territorio, Impianti e Infrastrutture).

Nella scheda seguente, per ciascun vincolo, viene riportata la fonte normativa da cui deriva, una breve sintesi delle finalità delle disposizioni, nonché, in alcuni casi alcune precisazioni sui contenuti rappresentati. Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del PUG sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle disposizioni legislative o di piani sovraordinati o regolamentari di seguito richiamate; pertanto tutte le procedure abilitative per interventi urbanistici ed edilizi devono essere verificate in relazione al rispetto di tali disposizioni.

Ogni volta che il presente elaborato fa riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali o regionali, decreti e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle modificazioni e integrazioni.

<b>1_Natura e paesaggio</b>
<b>1a_Beni paesaggistici:</b> - i territori coperti da foreste e boschi - fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico
<b>1b_Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>
<b>1c_Siti "Rete Natura 2000"</b>
<b>1d_Dossi di pianura</b>
<b>2_Storia e archeologia</b>
<b>2a_Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane</b>
<b>2b_Beni di interesse storico culturale tutelati con formale Decreto Ministeriale</b>
<b>2c_Beni di interesse storico culturale "ope legis" soggetti a verifica ex art. 12 D.Lgs 42/2004</b>
<b>2d_Elementi della centuriazione</b>
<b>2e_Bonifiche storiche</b>
<b>2f_Viabilità storica</b>
<b>3_Sicurezza ambientale e del territorio</b>
<b>3a_Zone di deflusso della piena (Ambiti A1 e A2 del PTCP) - Fascia A del PAI</b>
<b>3b_Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua - Fascia B del PAI</b>
<b>3c_Aree di inondazione per piena catastofica (Fascia C)</b>
<b>3d_Acque pubbliche e Canali consortili</b>
<b>3e_Siti da bonificare</b>
<b>4_Impianti e infrastrutture</b>
<b>4a_Fasce di rispetto stradale</b>
<b>4b_Fasce di rispetto ferroviario</b>
<b>4c_Fasce di rispetto cimiteriale</b>
<b>4d_Fasce di rispetto dei depuratori</b>
<b>4e_Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile</b>
<b>4f_Elettrodotti AT e distanze di prima approssimazione (Dpa)</b>
<b>4g_Elettrodotti MT</b>
<b>4h_Fasce di rispetto dei metanodotti</b>
<b>4i_Vincolo Militare</b>
<b>4l_Aree per l'emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile</b>
<b>4m_Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso</b>



## NATURA E PAESAGGIO

### 1a. Beni paesaggistici:

#### - i territori coperti da foreste e da boschi (lett. g)

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.g) Decreto 34/2018 Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali</p> <p><b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTPR art.10</p> <p><b>Regionale</b> Regolamento forestale Regionale (n. 3/2018), PTPR art.10.</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva derivano dal Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D. Lgs 227/2001 e della L.R. 20/2000 assunte con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. 12/07/2016 n.80. Le aree sono prese dal Quadro Conoscitivo del PTPR regionale e rappresentano la situazione più vicina allo stato attuale del bosco, individuato secondo i criteri definiti dal testo Unico 34/2018, in adeguamento al Codice dei beni culturali; gli interventi all'interno dei "territori coperti da foreste o da boschi", e delle aree indicate dal PTPR sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art. 146 D.Lgs 42/2004. (Autorizzazione paesaggistica)</p>
<b>Note</b>	Fonte: Carta Forestale della Regione

#### - fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico (lett. c)

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.Lgs 42/2004 <i>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</i> (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.c)</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Si tratta dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico.</p> <p>Gli interventi all'interno di tali aree sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art.146 del D.Lgs 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica).</p> <p>Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m.", vadano calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.</p> <p>Sono escluse da tale vincolo le aree che, alla data del 6.09.1985, risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.</p>
<b>Note</b>	<p>Sono soggetti a tale vincolo: Torrente Stirone, Torrente Rovacchia, Canale Rigosa Nuova o Fossa Parmigiana, Canale di Correcchio o Canale detto di Soragna o Canale dei Lupi, Canale La Fossetta o Fosso Torto, Canale Fontana o Rio Vallazza, Canneto o Piacentino, Fosso La Bonda o Rovacchiotto.</p> <p>Fonte: Regione Emilia Romagna</p>



## **Allegato 1 - Stralci aree escluse dal vincolo dei Beni paesaggistici: fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico**

Sono escluse dal vincolo le aree che il PdF, approvato dalla Giunta Regionale con atto n 607 del 20 aprile 1973 e successivamente variato (l'ultima variante che interessa aree oggetto di vincolo è stata approvata dal Comprensorio il 27 luglio 1983 con del. n.2/19) delimitava come zone A, B ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444. Inoltre, non essendo il Comune dotato di PPA (il PPA 79/81 è stato lasciato decadere) si è provveduto a verificare lo stato di attuazione del PdF per l'individuazione di eventuali zone B, attraverso la cartografia di base del PRG, adottato dal Consiglio Comunale il 29 luglio 1986 con del. n.61 e pertanto presumibilmente aggiornata al 1985.

### Il Programma di Fabbricazione

Nel comune di Soragna lo strumento urbanistico in vigore alla data del 6 settembre 1985 era il Programma di Fabbricazione approvato dalla Giunta Regionale con atto n 607 del 20 aprile 1973, come modificato da numerose varianti.

La documentazione relativa alle varianti che si sono succedute non è di facile comprensione, essendo l'archiviazione comunale confusa e lacunosa. La corrispondenza tra le deliberazioni e la cartografia che dovrebbe esservi allegata (spesso non c'è) va interpretata, in quanto sulla cartografia difficilmente sono presenti le date e gli estremi delle delibere.

Si è comunque utilizzata la cartografia più recente che interessa le aree oggetto di vincolo, che per il capoluogo dovrebbe corrispondere alla variante approvata dal Comprensorio il 27 luglio 1983 con del. n.2/19. Una successiva variante approvata dal Comprensorio con del. n 6/10 del 10 aprile 1984 (nel plico ci sono tavole senza alcuna datazione che potrebbero essere state approvate o no) contiene una modifica esterna alle aree di vincolo.

Per Castellina la cartografia più recente disponibile è relativa alla variante approvata, con stralci, dalla Giunta Regionale con del. n.3623 del 23 ottobre 1979.

### Il PPA

Il comune di Soragna si è dotato del PPA 1979/81 (1° PPA) con del. di CC n.46 del 26 marzo 1979.

Con del. di CC n.12 del 5 marzo 1982 il PPA viene modificato e prorogato al 1984 ma successivamente, con del. di CC n.45 dell'11 giugno 1982, la del. di CC n.12/82 viene revocata, non esistendo più, per Soragna, l'obbligo di PPA.

Per cui nel settembre 1985 il comune era sprovvisto di PPA.

### Il PRG

Considerando che le basi su cui è stato rappresentato il PdF non sono mai state aggiornate, si è ritenuto opportuno verificare lo stato di attuazione del piano al settembre 1985 attraverso la cartografia di base del PRG, adottato dal Consiglio Comunale il 29 luglio 1986 con del. n.61 e approvato dalla Giunta Regionale il 14 marzo 1989 con atto n.869, nella presunzione che tale cartografia potesse rappresentare meglio la situazione nel periodo di interesse (Le prime elaborazioni di piano in genere risalgono ad almeno un anno prima della presentazione in Consiglio Comunale. Tra l'altro nella cartografia del PRG approvato sono evidenti gli aggiornamenti fatti durante l'iter procedurale).

Pertanto oltre agli stralci delle tavole del PdF si sono riportati anche quelli di PRG dove è possibile individuare le parti attuate delle zone di espansione.




**Legenda**

- ◆ ◆ ◆ Beni paesaggistici: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico
- ▨ Aree escluse dal Vincolo




**Soragna PdF**



Scala 1:5.000 (riduzione da scala 1:2.000)



Soragna PRG




Scala 1:5.000




Zona Industriale Pdf

Scala 1:5.000 (riduzione da scala 1:2.000)






Castellina  
PdF



Scala 1:5.000 (riduzione da scala 1:2.000)

Le aree con contorno rosso sono state stralciate dalla Regione in sede di approvazione della variante

Castellina  
PRG



Scala 1:5.000



**Stralcio Tavola Sinottica**

• zonizzazione •		IF	Q
simbolo	destinazione	INDICE DI FABBRICABILITA'	SUPERFICIA COPERTA
	ZONA RESIDENZIALE DI SATURAZIONE	3 MC./MQ.	35%
	ZONA RESIDENZIALE DI INTEGRAZIONE	a 2,5 MC./MQ. b 1,5 MC./MQ.	30%
	ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	1,5 MC./MQ.	30%
	COMPLESSI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI ESISTENTI		
	ZONA INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE		45%
	ZONA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE	2 MC./MQ.	
	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ESISTENTE	0,3 MC./MQ.	
	ZONA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI PROGETTO	0,75 MC./MQ.	2,50%
	ZONA A VERDE PRIVATO DI INTERESSE STORICO E PAESISTICO	0,03 MC./MQ.	
	FABBRICATI DI VALORE STORICO O MONUMENTALE		
	ZONA AGRICOLA DI COMPLETAMENTO	1 MC./MQ.	
	ZONA AGRICOLA NORMALE	ABIT. COLONICHE 0,03 MC./MQ.	
	COSTRUZIONI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	1 MC./MQ.	
	COSTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGR.		33%

PdF



*Stralcio Tavola Sinottica*

PRG

ARTICOLO NORME	● DESTINAZIONE D'USO ●	SIMBOLOGIA ZONE...		
		1:10000	1:5000	1:2000
22	ZONA STORICA			
22	FABBRICATI DI VALORE STORICO AMBIENTALE			
23	DI COMPLETAMENTO			
24	DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI FRAZIONALI			
25	A VERDE PRIVATO			
26	DI ESPANSIONE			
27	DI ESPANSIONE NEI NUCLEI FRAZIONALI			
	PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE			
35	ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ESISTENTI			
34	ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO			
36	ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI ESPANSIONE			
29	ZONE AGRICOLE NORMALI			
30	ZONE AGRICOLE SPECIALIZZATE			
31	ZONE DI RISERVA AMBIENTALE			



<b>1b. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.12
<b>Finalità e disposizioni</b>	Tali zone costituiscono la definizione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000. Per esse, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, rispetto alle zone di cui al precedente articolo 12, non sono inseriti specifici studi idraulici nell'ambito del quadro conoscitivo e non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di cui all'art.12bis del PTCP si applicano inoltre alle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua meritevoli di tutela così come individuati dalla tav.C1 del PTCP ed elencati nell'Allegato 5 alle NTA del PTCP. La delimitazione della loro tutela risulterà di 30 ml dai tratti arginati (piede dell'argine) e di 50 ml dai tratti non arginati (limite demaniale).
<b>Note</b>	A Soragna sono individuati solo i corsi d'acqua meritevoli di tutela elencati nell'allegato 5: Canale Rigosa Nuova o Fossa Parmigiana e Canale Fontana o Rio Vallazza, Canneto o Piacentino Sono stati inoltre individuati i limiti di progetto lungo il Torrente Stirone.

<b>1c. Siti "Rete Natura 2000"</b>	
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Nazionale</b> D.P.R. 357/1997 ( <i>Reg. recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i> ) DM del 3.09.2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000</i> ) L.394/1991 ( <i>Legge quadro sulle aree protette</i> ) <b>Regionale</b> L.R. 7/2004 " <i>Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali</i> ". L.R. 6/2005 " <i>Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000</i> ". DGR 1191/2007 ( <i>Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei ZSC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Val. di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04</i> ). Norme di Attuazione PTCP art.25 DGR 79/2018 ( <i>Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09</i> ). L.R. 4/2018 " <i>Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti</i> " Determ. Resp. 15158/2018 " <i>Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente</i> "
<b>Finalità e disposizioni</b>	Le finalità di tutela sono rivolte alla costituzione della rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000", per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 (cioè sia che ricadono all'interno del sito, sia che si sviluppino al di fuori di essi, ma aventi potenziali significative incidenze su di esso) è condizionata all'esito favorevole della Valutazione di Incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.p.r.357/1997smi e della tabella E di cui alla DGR 1191/2007.
<b>Note</b>	Il territorio comunale è interessato da: - ZPS - IT4020018 - PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO - ZPS – IT4020024 – SAN GENESIO Fonte: Regione



### 1d. Dossi di pianura

<i>Norma di riferimento</i>	<i>di</i>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.15
<i>Finalità disposizioni</i>	<i>e</i>	L'obbiettivo è rivolto alla tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti l'impianto morfologico del territorio comunale. All'interno di tali zone vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.
<i>Note</i>		Fonte: Provincia



## STORIA E ARCHEOLOGIA

### 2a\_Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Regionale</b> Norme di Attuazione PTPR art.22</p> <p><b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.17</p> <p><b>Comunale</b> Disposizioni normative per la Disciplina degli interventi art. ....</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Coerentemente con gli indirizzi di cui alla pianificazione sovraordinata, gli strumenti urbanistici comunali individuano le parti del territorio urbano (Centro storico di Soragna e Castellina) interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi.</p> <p>Nella tavola dei vincoli del presente Piano i centri storici sopra indicati sono stati perimetrati più nel dettaglio, a differenza del PTCP che ne dà un'indicazione puntale.</p>
<b>Note</b>	Fonte: PTPR, PTCP

### 2b\_Beni di interesse storico culturale tutelati con formale Decreto Ministeriale

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Si tratta di beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico che sono stati oggetto di specifico formale Decreto di vincolo e per i quali qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza.</p>
<b>Note</b>	<p>Sono stati individuati gli immobili oggetto di Decreto di vincolo presenti sul territorio comunale (vedi documentazione alle pagine seguenti):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rocca Meli Lupi o Rocca di Soragna/Oratorio di santa croce (f.28 p.135 e p.194) Vincolato il 15.04.1910 (Provvedimenti: notifica del 15.04.1910 – ministero della pubblica istruzione)</li> <li>2. Sinagoga e Museo Ebraico "F.Levi", Soragna. Provvedimenti: Declaratoria del 1.06.1979 e Decreto Direzione Regionale del 18.10.2010</li> <li>3. Chiesa della Beata Vergine del Carmine o Chiesa di San Rocco, Soragna (f.28 p.C). Provvedimenti: Decreto Ministeriale del 10.08.1993</li> <li>4. Villa Ugolini Tagliaferri o Villa Castellina, Castellina: Decreto Ministeriale del 6.12.1997</li> <li>5. Chiesa di San Pietro, Castellina (f.41 p.A, p.1 e p.2): Provvedimenti: Decreto Direzione Regionale del 12.06.2008</li> <li>6. Chiesa di santa Maria Annunciata, Castellina (f.39 p.A). Provvedimenti: Decreto Direzione Regionale del 12.06.2008</li> <li>7. Chiesa di San Vigilio, Samboseto (f.15 p.A). Provvedimenti: Decreto Direzione Regionale del 28.12.2016</li> <li>8. Chiesa di San Giovanni Battista, Carzeto (f.18 p.A). Provvedimenti: Decreto Direzione Regionale del 4.06.2018</li> <li>9. Chiesa di san Giacomo</li> <li>10. Chiesa di San Rocco, ex orfanotrofio Meli Lupi e pertinenze. Provvedimenti: Decreto C.R n.110 del 05.10.2023</li> </ol>
	Fonte: Vincoli in rete- MiBACT



Allegato 2 - Stralci individuazione Beni Culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

1. Rocca Meli Lupi o Rocca di Soragna

Mod. K. K.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORIGINALI

Visto l'art. 5 della legge 20 Giugno 1909, N. 364.

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto  
messo comunale di Soragna (pro. di Parma)  
ho notificato al Signor Principe Meli-Lupi Negroni  
in Soragna

che il Palazzo già Castello Meli-Lupi nel comune di Soragna  
pro. di Parma

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute  
negli art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge.


E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rila-  
sciata copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle  
mani di il Signor Gaetano Giametta Giuseppe quale Agente  
d. P. C. il Principe Meli-Lupi Negroni di Soragna.

(Data) Soragna, 5 aprile 1910

IL MESSO COMUNALE  
Gaetano Giametta

BOLLO DEL COMUNE

BOLLO DELLA SOVRINTENDENZA



**2. Sinagoga e Museo Ebraico "F.Levi"**

...



3. Chiesa della Beata Vergine del Carmine o Chiesa di San Rocco

MODULARIO  
B.C.A. - 58



Mod. 8 (Serviz. Generale)

15362

*Al Ministro  
per i Beni Culturali e Ambientali*

MIBAC - DOCU

VISTA la Legge 1 giugno 1939, n.1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

CONSIDERATO che l'immobile Chiesa della Beata Vergine del Carmine, denominata "S. Rocco" sito in provincia di Parma comune di Soragna segnato in Catasto (N.C.E.U.) al foglio 28 particella 1 confinante con Via Vittorio Veneto e con le particelle 15, 16, 18 e 20 dello stesso foglio come dall'unita planimetria catastale presenta interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata ai sensi dell'art. 1;

RITENUTO che l'immobile medesimo è da considerarsi assoggettato "ipso jure", ai sensi dell'art. 4 della citata legge, alle disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, in quanto proprietà dell'Ente Scuola Materna Meli Lupi ed A. Mambriani di Diolo ;

RILEVATA l'opportunità di esplicitare il vincolo gravante, ope legis, sull'immobile, notificandolo al soggetto proprietario e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

D I C H I A R A

l'immobile Chiesa della Beata Vergine del Carmine, denominata "S. Rocco" così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria e relazione storico-artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della citata Legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed è, pertanto, da intendersi sottoposto, ai sensi dell'art. 4, a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente atto che sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata ed al Comune di Soragna.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 10 AGO. 1993

PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

IL MINISTRO  
Elio RONCHEY



ROT. N. 80555

**MIBAC - Docu**

10 AGO. 1993

riscosse L. 28800

UFFICIO TECNICO ENERALE DI PARMA  
STRATTO DI MAPPA INDICATIVA DEL R.C.M.U.

Comune di Soragne  
Foglio 28 Mappali  
Foglio          Mappali  
Scala 1:1000  
Parma, il 16 SET. 1992

IMPOSTA DI SOLO  
ASSOLTA IN MODO VIGENTE  
(autorizz. Intendenza Finanza  
di Parma n. 20430/77-II del  
29-10-1977.)

B

P. IL DIRIGENTE  
II Circolo IV Sezione  
(Dott. Ing. G. Usadagnoli)


SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI  
BOLOGNA

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI  
E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA-ROCCO  
PPT N  
100002 011333

VISTO: IL MINISTRO  
**Fito RONCHEY**

PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

PER COPIA CONFORME  
IL SOPRINTENDENTE  
(Dott. Arch. Elio Garzillo)




**4. Villa Ugolini Tagliaferri o Villa Castellina**

....




5. Chiesa di San Pietro, Castellina








7. Chiesa di San Vigilio, Samboseto





8. Chiesa di San Giovanni Battista, Carzeto





9. Chiesa di San Giacomo, Soragna (f.28 p.D)

*Soprintendenza per i Beni Ambientali  
e Architettonici dell'Emilia*

Prot. N. 6409 Classe M.489

Risposta a ..... N. ....

del .....

Allegati N. vari

**OGGETTO** SORAGNA (Parma) - CHIESA PARR.  
DI SAN GIACOMO APOSTOLO - SANTUARIO DELLA  
SANTA FAMIGLIA segnata al Nuovo Catasto  
Edilizio Urbano del Comune di Soragna al  
Foglio n. 28 particella speciale D; con-  
finante con le altre proprietà segnate  
in Catasto allo stesso Foglio n. 28 map-  
pali nn. 82. 83. 175 e via Cavour.

RACCOMANDA A. R.  
**- 1 SET. 1980**  
40100 Bologna, .....  
Tel. IV Novembre, 5 - Tel. 22.14.99 - 23.17.37

AL PARROCO PRO-TEMPORE  
CHIESA PARR. DI SAN GIACOMO  
APOSTOLO  
43019 SORAGNA (Parma)

e.p.c.  
AL MINISTERO PER I BENI  
CULTURALI E AMBIENTALI  
Uff. Gen. Beni A.A.A.A.S.  
Dip. Beni Architettonici  
Piazza del Popolo, 18  
00187 R O M A

e.p.c.  
ALLA RACCOLTA NOTIFICHE  
NOSTRA SOPRINTENDENZA  
S E D E

**MIBAC - DOCU**

Il sottoscritto Soprintendente

- Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;
- Visti gli atti d'Ufficio, comunica che la Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo - Santuario della Santa Famiglia deve considerarsi compresa negli elenchi descrittivi previsti dall'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 perchè d'interesse storico ed artistico.

La Chiesa parrocchiale di San Giacomo e Santuario della Santa Famiglia, fu costruita ex novo tra il 1753 ed il 1765.

Di vaste dimensioni, è da attribuirsi allo stesso autore della contemporanea Chiesa di San Rocco in Parma. (Alfonso Torreggiani).

La Chiesa, a pianta centrale, presenta una volta a crociera sorretta da quattro pilastri che delimitano, all'incrocio dei bracci della croce, due cappelle molto vaste ed altre quattro minori agli angoli estremi.

Dalla Chiesa della Visitazione dei Padri Serviti, soppressa con decreto napoleonico del 1810, ed in seguito distrutta, vennero trasferiti e sistemati nella Chiesa parrocchiale di San Giacomo molte opere d'arte in legno intagliate e molti quadri di buon autore.

Per le ragioni su esposte la Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo e Santuario della Santa Famiglia deve considerarsi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella citata legge 1°. 6. 1939, n. 1089.

IL SOPRINTENDENTE  
(dott.arch. Angelo Galvani)  
*Galvani*





**2c. Beni di interesse storico culturale "ope legis" soggetti a verifica ex art. 12 D.Lgs 42/2004**

<i>Norma riferimento</i>	<i>di</i>	<b>Nazionale</b> D.Lgs 42/2004 ( <i>Parte Seconda, Titolo I, Combinato disposto dell'art. 10 e dell' art. 12</i> ) così come modificati dalla L.124/2017
<i>Finalità disposizioni</i>	<i>e</i>	Si tratta dei beni culturali immobili di oltre settanta anni, per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si deve pronunciare circa la verifica dell'interesse culturale. In attesa della verifica, i beni sono sottoposti alla disciplina di tutela prevista dal Codice, ed in particolare sono in ogni caso inalienabili.
<i>Note</i>		I beni culturali presenti sul territorio comunale sono i seguenti, precisando che il presente elenco, essendo incrementabile e modificabile nel tempo, è indicativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palazzo Municipale, Soragna</li> <li>▪ Oratorio della Maestà dei Violini</li> <li>▪ Campanile di Santa Caterina Vergine e Martire</li> <li>▪ Chiesa di Santa Caterina</li> <li>▪ Scuola Elementare e Media, Soragna (foglio 26, p.34)</li> <li>▪ Ex Casa del Fascio, Soragna (foglio 28, p.201)</li> <li>▪ Acquedotto del capoluogo (foglio 29, p.112)</li> <li>▪ Monumento ai caduti, Soragna (foglio 28, p.B)</li> <li>▪ Acquedotto di via Roma (foglio 26, p.88)</li> <li>▪ Cimitero del Capoluogo (foglio 34, p.B)</li> <li>▪ Cimitero di Castellina (foglio 39, p.B)</li> <li>▪ Cimitero di Carzeto (foglio 19, p.A)</li> <li>▪ Cimitero di Diolo (foglio 5, p.A)</li> <li>▪ Maestà a Carzeto</li> </ul> <p>Fonte: Vincoli in rete - MiBACT e Carta e Scheda dei Vincoli del PSC</p>

**2d. Elementi della centuriazione**

<i>Norma riferimento</i>	<i>di</i>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.16
<i>Finalità disposizioni</i>	<i>e</i>	L'obbiettivo è rivolto alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico del territorio comunale. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione sono definiti: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. Per tali elementi è fatto divieto di alterarne le caratteristiche essenziali. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale.
<i>Note</i>		Fonte: PTCP



**2e. Bonifiche storiche**

<i>Norma di riferimento</i>	<i>di</i>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.18 <b>Comunale</b> Disposizioni normative per la Disciplina degli interventi art...
<i>Finalità disposizioni</i>	<i>e</i>	L'obbiettivo è rivolto alla salvaguardia dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo dell'organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a delimitare e disciplinare specificamente tali zone.
<i>Note</i>		Fonte: PTCP

**2f. Viabilità storica**

<i>Norma di riferimento</i>	<i>di</i>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art. 19
<i>Finalità disposizioni</i>	<i>e</i>	L'obbiettivo è rivolto alla tutela dei beni di interesse storico-testimoniale del territorio comunale. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. Un tracciato rilevato : 1- Strada Romana (Strada Farnese, chiamata Strada della Forca sulla CTR)
<i>Note</i>		Fonte: PTCP



## SICUREZZA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

### 3a. Zone di deflusso della piena (Ambiti A1 e A2 del PTCP) - Fascia A del PAI

<b>Norma di riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.13 e 13 bis
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Gli obbiettivi sono rivolti alla messa in sicurezza, mantenimento e/o recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, conservazione e miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Sono pertanto consentite esclusivamente le attività e gli interventi di cui all'art.13 e art. 13bis delle NdiA del PTCP. L'ambito A1 coincide con la delimitazione degli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua "di cui all'art. 13 bis delle NdiA del PTCP Coincide con la Fascia A del PAI e viene articolata negli Ambiti A1 (alveo) e A2.
<b>Note</b>		Fonte: PTCP

### 3b. Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua - Fascia B del PAI

<b>Norma di riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.12
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Tali zone costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. Gli obbiettivi sono rivolti alla tutela della regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.
<b>Note</b>		Fonte: PTCP

### 3c. Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

<b>Norma di riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Provinciale</b> Norme di Attuazione PTCP art.13ter
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Si tratta delle aree con caratteristiche di pericolosità idraulica assimilabili alle Fasce C del PAI.
<b>Note</b>		Riguarda tutto il territorio comunale (ad esclusione delle fasce A e B). Fonte: PTCP



### 3d. Acque pubbliche e canali consortili

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<p><b>Nazionale</b> Regio Decreto 8 maggio 1904 n.368</p> <p><b>Provinciale</b> Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Parmense</p>
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	<p>Le disposizioni di vigilanza sulla conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze, vengono applicate dal Consorzio di Bonifica facendo ricorso alle funzioni ed ai poteri derivanti dal RD. 368/1904.</p> <p>Nelle aree di cui sopra e relative fasce di rispetto, come definite Decreto, ogni tipo di intervento è normato dal Titolo VI Disposizioni di polizia, Capo I- Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze, di cui al medesimo decreto.</p> <p>Sul reticolo gestito dal Consorzio di Bonifica, si applicano altresì le disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica assunto dal Consorzio.</p>
<b>Note</b>		Fonte: Consorzio di Bonifica Parmense

### 3e. Siti da bonificare

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<p><b>Nazionale</b> D.lgs. 152 del 2006</p> <p><b>Regionale</b> Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (all.1)</p>
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	<p>Un sito che presenta anche solo un superamento delle concentrazioni indicate nelle tabelle 1 e 2, presenti nell'Allegato 5, al titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.lgs. 152 del 2006, viene definito "potenzialmente contaminato", per tali Siti può essere effettuata una Analisi del Rischio che, sulla base di modelli di simulazione, verifica la concreta possibilità di danni a bersagli umani e ambientali, che possano venire a contatto con le sostanze contaminanti. L'Analisi di Rischio determina inoltre gli obiettivi di bonifica, costituiti da concentrazioni più alte rispetto a quelle della norma, ma correlate ad un rischio accettabile secondo l'analisi effettuata.</p>
<b>Note</b>		<p>All'interno del Comune di Soragna è presente un Sito contaminato, attualmente segnato come "da monitorare": Ex discarica "La Balanzona" (cod. regionale 080340361) Fonte: Anagrafe siti contaminati della Regione Emilia Romagna</p>



## IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

### 4a. Fasce di rispetto stradale

<p><b>Norma di riferimento</b></p>	<p><b>Nazionale</b>  D.Interministeriale 1.4.1968 n° 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967</i>)  D.Interministeriale 2.4.1968 n° 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.  D.L. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i. (<i>Nuovo Codice della Strada</i>), in particolare artt. 16, 17, 18.  D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare artt. 26, 27 e 28</p> <p><b>Regionale</b>  L.R. 7.12.1978 n° 47 e s.m.i.  L.R. 20/2000 (Art.A-5).</p> <p><b>Provinciale</b>  Del. G.P. 346/2002 "<i>Classificazione delle strade provinciali</i>"</p>
<p><b>Finalità e disposizioni</b></p>	<p>Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura.</p> <p>In tali fasce vige il divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale.</p> <p>Nel caso la sede stradale sia stata oggetto di interventi di nuova realizzazione, modifica o ampliamento non risultanti nella Tavola dei Vincoli, a seguito di un atto di variazione catastale che conformi il Catasto allo stato effettivo dei luoghi la fascia di rispetto si intende modificata di conseguenza e ridefinita a partire dal nuovo limite catastale della sede stradale.</p>
<p><b>Note</b></p>	<p>Rappresentate sulla viabilità esistente (CTR) aggiornata in collaborazione con gli uffici comunali.</p>



#### 4b. Fasce di rispetto ferroviario

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Nazionale</b> D.P.R.753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Si tratta delle distanze dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, negli ampliamenti di edifici o manufatti di qualunque specie, fissate in: - distanza minima 30 m - distanza minima 50 m in caso di fornaci, fucine e fonderie. Specifiche disposizioni sono dettate per la messa a dimora di siepi o piante, per la costruzione di muri di cinta o recinzioni, per l'escavazione. E' vietato costruire o ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art. 49); sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi conservativi, manutentori, la demolizione, mentre gli interventi di ampliamento, se ammessi dalle norme della zona urbanistica corrispondente, sono ammessi purché l'ampliamento avvenga senza diminuire la distanza dalla ferrovia Specifiche deroghe alle distanze previste dalla legge sono assentibili da parte degli Enti competenti.
<b>Note</b>		Fonte: PSC

#### 4c. Fasce di rispetto cimiteriale

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Nazionale</b> Regio Decreto 1265/1934 ( <i>Testo unico leggi sanitarie</i> ), in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166; D.P.R. 285/1990 ( <i>Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria</i> ), in particolare articolo 57
		<b>Regionale</b> L.R. 19/2004 ( <i>Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria</i> ) - artt. 4, 7 e 14
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Si tratta della tutela igienico sanitaria riguardante le aree comprese entro un raggio di 200 ml dal perimetro di cimitero (art. 338) ovvero inferiore in base a specifico provvedimento del Sindaco di riduzione del vincolo, su motivata richiesta del Consiglio Comunale deliberata a maggioranza assoluta, previo parere favorevole della competente AUSL.
<b>Note</b>		Fonte: PSC



**4d. Fasce di rispetto dei depuratori**

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Nazionale</b> Deliberazione n. 48 del 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento ( <i>Criteria, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> ), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto di 100 ml, dalla reale posizione delle vasche di stoccaggio e trattamento dei liquami, con vincolo assoluto di inedificabilità per fini diversi dalla realizzazione delle attrezzature tecnologiche per la depurazione delle acque reflue.
<b>Note</b>		

**4e. Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile**

<b>Norma riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Nazionale</b> D.Lgs 192/1999 D.Lgs 152/2006
<b>Finalità disposizioni</b>	<b>e</b>	Con l'obiettivo di difendere dall'inquinamento le acque sotterranee e superficiali in prossimità delle opere di captazione sono individuate Aree di Salvaguardia all'interno delle quali sono applicati i vincoli d'uso del territorio concepiti con le finalità di garantire un approvvigionamento idrico potabile così come indicato dalle leggi e regolamenti vigenti. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che le Regioni individuano <i>le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone zone di rispetto nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione</i> , individuando e disciplinando le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva. La zona di tutela assoluta è costituita dalla zona immediatamente circostante le captazioni: deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, mentre la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa; in assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la stessa ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione.
<b>Note</b>		Fonte: PSC



**4f. Elettrodotti AT e distanze di prima approssimazione (DPA)**  
**4g. Elettrodotti MT**

<p><b>Norma di riferimento</b></p>	<p><b>Nazionale</b> L.36/2001 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>); DM. 29/05/2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p> <p><b>Regionale</b> L.R. 10/1993 (<i>Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative</i>) Det. Dir Gen. Ambiente e Difesa della costa n.13481/2002 (<i>Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile</i>) DGR. 978/2010 (<i>Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico</i>).</p>
<p><b>Finalità e disposizioni</b></p>	<p>Le DPA (Distanze di Prima Approssimazione) per Linee e le Cabine elettriche sono puntualmente definite dall'Ente Gestore sulla base delle "Linee Guida per l'Applicazione del paragrafo 5.1.3. dell'Allegato al DM 29.05.2008 "Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".</p> <p>All'interno delle fasce di rispetto agli elettrodotti, come sopra definite, non sono ammessi interventi edilizi o di cambio d'uso che diano luogo a nuovi recettori sensibili (fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza superiori a 4 ore/giorno).</p> <p>L'indicazione dei tracciati riportati è indicativa ed è facoltà dei soggetti richiedenti titolo ad intervenire di attestare la loro effettiva localizzazione, contestualmente alla determinazione della relativa fascia di rispetto.</p> <p>Nei casi in cui si provveda, attraverso specifici interventi autorizzati, a modificare il tracciato o a variare la tensione nominale della linea o le caratteristiche tecnologiche della rete, ad esempio attraverso interrimento dei cavi, in modo tale da modificare corrispondentemente le aree interessate dal rispetto, dette variazioni comportano automaticamente modifica, secondo i parametri di legge, delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo: nelle aree ove il rispetto decade potranno conseguentemente essere realizzati gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico per l'ambito interessato.</p>
<p><b>Note</b></p>	<p>La Tavola dei Vincoli riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i tracciati delle linee AT e le relative DPA, presenti nella Carta dei Vincoli del PSC</li> <li>- i tracciati delle linee Mt forniti dalla Provincia. I rispetti, ad esclusione delle linee interrato, sono dimensionati sulla base della distanza massima indicata per le varie caratteristiche della linea in riferimento alle "Linee Guida per l'Applicazione del paragrafo 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.2008 "Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche".</li> </ul> <p>In fase di progetto, a seguito di specifico rilievo e sulla base delle caratteristiche della linea da verificare con la collaborazione dell'ente gestore, verranno puntualmente precisate la localizzazione del tracciato, nonché l'esatta dimensione della fascia di rispetto.</p>



#### 4h. Fasce di rispetto dei metanodotti

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.M. 24/11/1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008); D.M. 16/04/2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>) D.M. 17/04/2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>) al punto 1.5 recita: &lt;gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta ...&gt;.</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Il vincolo è finalizzato a garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta. E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano, richiedere all'ente gestore il nulla-osta di competenza. L'esatto posizionamento della linea e del relativo rispetto potrà essere precisato in sede di intervento dopo che, a seguito di specifica richiesta, l'Ente gestore accerterà con idonea strumentazione l'esatta ubicazione della stessa.</p>
<b>Note</b>	Fonte: PSC

#### 4i. Vincolo Militare

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.Lgs. 24 febbraio 2012 (aggiorn. D.Lgs. 24 febbraio 2012), Titolo VI, art. 320 e seguenti.</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	Nelle zone interessate dal vincolo militare ogni alterazione dello stato di fatto è soggetto ad autorizzazione dell'autorità militare.
<b>Note</b>	Fonte: PSC



#### 4l. Aree per l'emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Nazionale</b> D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile"</p> <p><b>Regionale</b> D.G.R. 1439 – 10/09/2018 "Indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile" DPC, ottobre 2007 "Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile"</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Sono state individuate numerose aree potenzialmente idonee per le esigenze di protezione civile (parchi pubblici, centri sportivi, piazzali e parcheggi).</p> <p>Per quanto riguarda le aree idonee ai fini di un loro utilizzo come AREE DI ATTESA, sono state individuate in punti vicini alle aree residenziali, limitandone il numero in modo da garantirne il tempestivo presidio in caso di necessità.</p> <p>Per quanto riguarda le aree che presentano caratteristiche di idoneità ai fini di un loro utilizzo come AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO PER LA POPOLAZIONE, sono stati individuati gli impianti sportivi. Inoltre sono state prese in esame le strutture coperte che si prestano per ospitare temporaneamente persone evacuate, evitando l'installazione di strutture complesse quali le tendopoli.</p> <p>Per quanto riguarda l'AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI, ovvero il luogo dove confluiscono personale e mezzi appartenenti alle Strutture Operative di Protezione Civile (Vigili del Fuoco, ANPAS, C.R.I., Colonna mobile regionale, ecc.) e per impiegarlo come campo base delle operazioni di soccorso, si farà riferimento al campo sportivo del Capoluogo.</p>
<b>Note</b>	Fonte: Piano Comunale di Protezione Civile

#### 4m. Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso

<b>Norma di riferimento</b>	<p><b>Regionale</b> L.R. n.19/2003 e s.m.i. DGR 1732/2015 e s.m.i. DET-AMB ARPAE n.2021-1358 DET-AMB ARPAE n.2021-2328</p>
<b>Finalità e disposizioni</b>	<p>Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso sono individuate in corrispondenza delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura, delle Aree di collegamento ecologico, di cui alla L.R. 6/2005 e delle aree circoscritte intorno agli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica.</p> <p>Le disposizioni di cui alle Norme di riferimento soprariportate, e riferite alle caratteristiche degli impianti di illuminazione (gli impianti LED dovranno emanare luce ad una temperatura di colore (CCT) minore o uguale a 3000K, è necessario utilizzare LED con lunghezza d'onda di picco indicativa di 590 nm (c.d. LED color ambra)), dovranno essere rispettate per gli interventi ricompresi entro il raggio di 15km dall'Osservatorio Bellatrix (Collecchio), specificamente individuate sulle tavole di Piano.</p>
<b>Note</b>	<p>Solamente una porzione a sud est del territorio comunale rientra nel raggio di 15km dall'Osservatorio Bellatrix.</p> <p>Fonte R.E.R.</p>